

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Presidente -
- Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Rel. Consigliere -
- Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere -
- Dott. LUCA ARIOLA - Consigliere -
- Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10985-2023 proposto da:

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dagli avvocati  
\_\_\_\_\_

- *ricorrente* -

*contro*

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati \_\_\_\_\_

2026  
3079

\_\_\_\_\_;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3705/2022 del TRIBUNALE di FOGGIA,  
depositata il 04/11/2022 R.G.N. 514/2022;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
25/06/2026 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

FATTI DI CAUSA

Oggetto

445-bis c.p.c.  
spese  
compensate  
  
Decorrenza del  
requisito  
sanitario

R.G.N. 10985/2023

Cron.  
Rep.  
Ud. 25/06/2026  
CC

È STATA DISPOSTA  
D'UFFICIO LA  
SEGUENTE  
ANNOTAZIONE: IN  
CASO DI  
DIFFUSIONE  
OMETTERE LE  
GENERALITA' E GLI  
ALTRI DATI  
IDENTIFICATIVI DI:



In accoglimento del ricorso di [REDACTED] — [REDACTED] volto a conseguire il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, negato in fase di ATP, il Tribunale di Foggia, nel giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., ne ha accertato la sussistenza con decorrenza dal 22/11/2021, epoca successiva alla proposta domanda amministrativa, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione la parte privata affidandosi ad un unico motivo; INPS resiste con controricorso.

La causa è stata trattata e decisa nell'adunanza del 25/6/2026.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 co.1 e 92 co.2 c.p.c. per avere il tribunale *"disposto la compensazione in secondo grado di giudizio pur avendo accolto integralmente la domanda"*. Riferisce il ricorrente di essere stato sottoposto a visita della Commissione Sanitaria il 17/2/2021 risultando invalido al 100% in presenza di patologie tumorali e terapie e trattamenti per i quali è necessaria assistenza totale e continua di personale specializzato e di un accompagnatore per il trasporto e permanenza in ambiente ospedaliero, cura ed igiene personale, controllo nei movimenti ed effetti consequenziali, in presenza quindi di condizioni idonee per indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa. Rileva che per compensare le spese processuali occorre una motivazione esauriente, non apparente, contraddittoria, perplessa, e che esse vanno regolate in base alla fondatezza della domanda; lamenta che compensare per l'accertamento differito delle condizioni sanitarie ad epoca successiva alla domanda significa mortificare



il diritto di agire in giudizio, e che il tribunale avrebbe dovuto porre a carico dell'INPS almeno le spese della fase di opposizione; ed invece la compensazione, ad avviso del ricorrente, si traduce in una soccombenza di fatto, sorretta da una illogica motivazione, occorrendo un adeguato supporto motivazionale.

2. Nel controricorso, l'INPS rileva che la statuizione sulle spese è rimessa all'insindacabile potere decisionale del giudice di merito, con l'unico limite che le spese di giudizio non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; ma nel caso in esame il ricorrente non era stato totalmente vittorioso, ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca, essendo il requisito sanitario sopravvenuto alla domanda amministrativa.

3. Il ricorso è infondato e va respinto.

4. Preliminarmente occorre ribadire che in tema di spese processuali, con particolare riferimento alla compensazione, costituisce principio consolidato di legittimità quello secondo cui "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (così Cass. 24502/2017, nello stesso senso Cass. n. 19613/2017). In senso del tutto analogo, Cass. n. 15495/2022 ha condivisibilmente affermato che in materia di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. "il sindacato della Corte di cassazione non può giungere



sino a misurare gravità ed eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata". Il sindacato che il motivo di ricorso devolve a questa Corte si inquadra nel contesto di una verifica "in negativo" (Cass. n. 21400/2021), per cui solo l'illogicità e l'erroneità delle ragioni esposte consentono di configurare quel vizio di violazione di legge, che può essere denunciato in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019 e, nello stesso senso, Cass. n. 14036/2024).

5. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che "in materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi (Cass. n. 17938/2014, in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 5422/2025).

6. Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. E il fatto che



l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (Cass. n. 16821/2005).

7. Ciò posto, aderendo e dando continuità ai predetti principi, va osservato che non rileva, ai fini della verifica della corretta applicazione dell'esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese, la circostanza che nella fattispecie in esame la decorrenza individuata dal CTU fosse successiva sia a quella di presentazione della domanda amministrativa sia alla valutazione espressa dalla commissione medica, in quanto non essendo il giudizio volto al riconoscimento dello status di invalido civile un giudizio sull'atto amministrativo, bensì sulla sussistenza di un diritto soggettivo, ciò che rileva, ai fini della regolamentazione delle spese, è la domanda giudiziaria ove la parte chiede al giudice il riconoscimento del diritto a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. Pertanto, in linea con quanto di recente argomentato in Cass. ord. n. 18688/2026, una volta che tale diritto venga sì riconosciuto ma da una data successiva a quella della domanda amministrativa, la domanda giudiziale non può ritenersi (almeno integralmente) accolta. "In tal caso, infatti, l'accoglimento del ricorso giudiziario non deriva dalla fondatezza della domanda proposta al giudice, domanda che nel caso in cui si accerti che al momento della presentazione della domanda amministrativa non sussistevano i requisiti per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta non può ritenersi fondata, quanto dal peculiare meccanismo previsto dall'art. 149 disp. att. c.p.c. che impone



al giudice di tener conto dell'aggravamento delle condizioni sanitarie intervenute successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, sia nel corso del procedimento amministrativo sia in quello giudiziario".

8. Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta immune da censure, in quanto il Tribunale non ha posto le spese di giudizio a carico della parte vittoriosa e si è, correttamente, avvalso del potere discrezionale di compensarle con una motivazione logica, coerente con lo sviluppo processuale e conforme ai principi sanciti da questa Corte nella specifica materia.

9. Va infine confutata l'ulteriore argomentazione secondo la quale il giudice di merito avrebbe dovuto distinguere il carico delle spese in fase di ATP da quelle inerenti al giudizio di opposizione, ponendo almeno queste ultime a carico di INPS, soccombente. Nell'unitaria valutazione complessiva del giudizio di accertamento del requisito sanitario per le prestazioni di cui all'art. 445-bis c.p.c., non va distinto il rigetto della fase di istruzione preventiva con l'accoglimento (ancorché parziale) esitato in fase di opposizione, trattandosi di un giudizio unitario; questa Corte ha già osservato che "nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito (cfr. Cass. ord. n. 11130/2025).



10. Conclusivamente il ricorso va respinto. Nulla si dispone in ordine alle spese del presente giudizio in presenza della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.

In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell'obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).

Ai sensi dell'art. 52, co.2, del d.lgs. n. 196/2003, in presenza di dati sensibili a tutela della dignità dell'interessato, si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente pronuncia, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Dispone, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, che in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25/6/2026.

La Presidente

Gabriella Marchese



